



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 05/05/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1987  
L.R. n. 18/02 art. 26 comma 2. Adempimenti.

Riferisce il Presidente Fitto:

""L'art. 26 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 dispone al comma 1:

"La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti."

A tal fine, con nota del Dirigente di Settore n° 26/4303 del 26/10/04, sono stati convocati per il giorno 22/11/04 i sopra indicati rappresentanti e redatto verbale della riunione tenutasi, acquisito agli atti dell'Assessorato.

Da detto verbale si evince che preliminarmente il Dirigente del Settore ha illustrato i riferimenti normativi richiamando in particolare la L.R. n° 18/02 - art. 26 comma 2 - laddove dispone che le basi tariffarie, sono di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale.

Inoltre, ha evidenziato che:

a seguito della D.G.R. n° 1381 del 30/12/2000 la base tariffaria minima dei servizi interurbani in vigore è di Euro 0,0506127;

il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani è di 0,70 per i Comuni con più di 100.000 abitanti e di Euro 0.60 per i Comuni fino a 100.000 abitanti;

l'indice dell'inflazione reale, considerate le variazioni intervenute sui prezzi al consumo per l'intera collettività, per il periodo 2000/2004 (luglio) è pari al 12,8%;

conseguentemente, in applicazione del già citato art. 26 comma 2 della L.R. n° 18/02, la nuova base tariffaria dei servizi interurbani risulterebbe pari ad Euro 0,0570911 ed il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di Euro 0,70 (comuni fino a 100.000 abitanti) ed di Euro 0,80 (comuni con più di 100.000 abitanti).

Dopo ampia discussione è emerso che:

i rappresentanti delle Associazioni di categoria e dell'U.P.I. hanno evidenziato la necessità di adeguare la base tariffaria vigente, atteso il notevole aumento dei costi di trazione - ben superiore all'indice inflazionistico assunto - ed il lungo tempo trascorso dall'ultimo adeguamento tariffario;

i rappresentanti delle Associazioni sindacali, nel riconoscere la necessità di adeguare detta base tariffaria, hanno proposto l'applicazione del tasso inflattivo registratosi fino al 2003;

il rappresentante dell'Astra ha proposto che i Comuni siano distinti, anziché per numero di abitanti (al di sotto e al di sopra di 100.000 abitanti), tra Comuni non capoluogo e Comuni capoluogo di provincia.

Alla luce di quanto innanzi esposto, va inoltre considerato che:

l'incremento tariffario nei limiti del tasso d'inflazione, oltre ad essere in linea con la direttiva CIPE n° 30/2000 ed espressamente previsto dall'art. 26 comma 2 della L.R. n° 18/02, risulta - atteso il notevole aumento dei costi operativi nella gestione dei servizi di TPL - indispensabile per consentire ai soggetti gestori di tendere all'equilibrio economico e quindi al raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi/costi fissato dalla vigente normativa (0,35);

attualmente la base tariffaria media sui servizi di TPRL interurbani - in applicazione del comma 5 articolo 28 della L.R. n° 13/99 - è di circa lo 0,0530;

il previsto adeguamento della base tariffaria minima, essendo assorbente anche delle tariffe più alte applicate ai sensi della predetta L.R. n° 13/99 art. 28 comma 5, è propedeutico all'attuazione della previsione di cui all'art. 29 della L.R. n° 18/02, in ordine al sistema tariffario integrato per l'utilizzo da parte degli utenti di tutti i servizi di TPRL, con il pagamento di un unico titolo di viaggio.

Per quanto fin qui espresso si propone:

di individuare in Euro 0,0570 la nuova base tariffaria minima dei servizi interurbani di TPRL;

di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in Euro 0,70 per i Comuni non capoluogo di provincia ed in Euro 0,80 per i Comuni capoluogo di provincia;

di commisurare il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani, a conferma del preesistente criterio, alla tariffa minima dei servizi interurbani.""

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001:**

Dal presente provvedimento non derivano adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. n° 7/97 e dell'art. 26 della L.R. n° 18/02.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, del Dirigente dell'Ufficio I e dal Dirigente di Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente,  
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di stabilire in 0,0570 E./Km. la base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale;

2. di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in Euro 0,70 per i Comuni non capoluogo di provincia ed in E. 0,80 per i Comuni capoluogo di provincia;

3. di stabilire che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani siano commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

